

ALL. 1

Modello – Bozza di Convenzione

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale Lazio “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale”.

TRA

Il soggetto promotore, rientrante nella seguente fattispecie:

a) centri per l’Impiego	<input type="checkbox"/>
b) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni	<input type="checkbox"/>
c) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 2007 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
d) cooperative sociali iscritte nell’albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome	<input checked="" type="checkbox"/>
e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro dell’associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99	<input type="checkbox"/>
f) organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale dell’organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29/93;	<input type="checkbox"/>
g) Enti locali	<input type="checkbox"/>
h) Aziende Sanitarie Locali	<input type="checkbox"/>

denominato Cooperativa Sociale Apriti Sesamo con sede legale nel Comune di Roma, Circonvallazione Clodia n°76/A (RM), C.F.:00673660551, rappresentato dalla Sig.ra Barbara Starace , nata a Roma, il 25/04/1968,in qualità di Rappresentante Legale ivi domiciliata per la carica.

E

Il soggetto ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:

a) impresa	<input type="checkbox"/>
b) ente pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>
c) fondazione	<input type="checkbox"/>
d) associazione	<input type="checkbox"/>
e) studio professionale	<input type="checkbox"/>

denominato XI COMUNITA' MONTANA dei Castelli Romani e Prenestini C.F. 84002100588, via della Pineta n° 117, Rocca priora (RM) 00079, rappresentato dal Dott. Damiano Pucci nato a Frascati (RM), il 23/05/1973, in qualità di Presidente, ivi domiciliato per la carica.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il soggetto ospitante si impegna a realizzare tirocinio/i di inserimento o reinserimento finalizzato/i alla riabilitazione e all'inclusione sociale di cui al/ai progetto/i formativo/i-inserimento allegato/i al presente atto.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'art. 9, co. 1, All. A della deliberazione della Giunta regionale Lazio

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall'art. 9, co. 2, All. A della deliberazione della Giunta regionale Lazio

Articolo 4 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 7 co.1, 2 e 3, All. A della deliberazione della Giunta regionale Lazio gli obblighi di copertura assicurativa INAIL sono a carico del DSM RMH 6, e gli obblighi di responsabilità civile verso terzi sono a carico della COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO in qualità di soggetto promotore

Articolo 5 – Indennità di partecipazione

Al tirocinante può essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Per la disciplina dell'indennità si applica quanto previsto all'art.12 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale Lazio e indicata nel progetto formativo/inserimento riferito alla presente convenzione.

Articolo 6 – Attestazione delle competenze

1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, ove possibile e coerentemente con il percorso di inserimento o reinserimento, dell'attestazione dei risultati dell'attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo/inserimento di cui all'art. 5, co. 3, All. A della deliberazione della Giunta regionale Lazio
2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 2, All. A della deliberazione della Giunta regionale Lazio

Articolo 7 – Durata

La presente convenzione ha durata di sei mesi (come da comunicazione dell'ASL RMH, Registro 01, Prot. 105562 del 21/12/2015) a partire dal 01/01/2016.

Articolo 8 – Sanzioni

1. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale Lazio comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3. La sospensione, di cui al co. 1, viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all'art. 9, co.1, All. A della deliberazione della Giunta regionale Lazio

4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo/inserimento, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all'All. A della deliberazione della Giunta regionale Lazio nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Luogo _____ data. _____

Il rappresentante legale del soggetto promotore _____

o suo delegato _____ ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione.

Il rappresentante legale del soggetto ospitante _____

o suo delegato _____ ai sensi della delega in allegato alla presente convenzione.